

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

col **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(BOSCO)

e col **Ministro della Marina Mercantile**

(NATALI)

NELLA SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1966

Modifiche agli articoli 23 e 24 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni a stipulare una convenzione con il commissario liquidatore della Compagnia mediterranea di assicurazioni

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, l'articolo 23 e seguenti del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, stabilisce che le imprese nazionali ed estere che esercitano nel territorio della Repubblica

le assicurazioni sulla vita sono tenute a cedere all'Istituto nazionale delle assicurazioni una quota parte di ciascun rischio assunto, afferente al portafoglio italiano. La quota predetta è stabilita nella misura del 40 per cento nei primi dieci anni dell'autorizzazione al ramo vita e quindi del 30 per cento

nel secondo decennio, del 20 per cento nel terzo decennio fino a stabilirsi nella misura del 10 per cento.

Tale obbligo risale al disposto del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966; con il quale venne data un'organica disciplina all'esercizio delle assicurazioni sulla vita e contro i danni, e fu in particolare abrogata la legge 4 aprile 1912, n. 305, che prevedeva il monopolio delle assicurazioni sulla vita con la creazione dell'Ente assicurativo di Stato. L'INA venne quindi posto in condizioni di esercizio paritario con le imprese private di assicurazione, con il temperamento delle cessioni legali nelle misure sopraindicate.

Non vi è dubbio che attraverso il meccanismo delle cessioni legali si è potuto raggiungere il duplice scopo di lasciare l'esercizio delle assicurazioni sulla vita in regime di libera concorrenza e nello stesso tempo di consentire una concreta vigilanza sull'operato delle imprese nella delicata attività di acquisizione dei contratti, nel rispetto delle tariffe e delle condizioni di polizza approvate dall'autorità di vigilanza.

A distanza di oltre un quarantennio di applicazione delle norme, si manifesta in relazione all'avvenuta affermazione e consolidamento del settore assicurativo, l'opportunità di ridurre le aliquote delle cessioni legali, ad una misura unica, che è stata fissata all'articolo 1 del disegno di legge in esame, a modifica dell'articolo 23 del testo unico, nell'aliquota del 10 per cento.

Si aggiunge inoltre che, nell'affermarsi dei principi di sempre maggiore libertà di azione sul piano internazionale specie in materia di riassicurazione, e conseguentemente di libertà di scelta dei riassicuratori, il proposto provvedimento verrà accolto in modo particolarmente favorevole, in quanto risponde alle raccomandazioni che su tale materia sono state rivolte in più occasioni al nostro paese da organismi internazionali, quali l'OCSE, il Consiglio economico per l'Europa, e anche in sede CEE.

A tale riguardo va peraltro sottolineato che la proposta unificazione dell'aliquota non attenua in alcun modo anzi facilita la possibilità da parte dell'Istituto di prose-

guire nell'accennata utile azione di controllo e di concreta vigilanza del mercato delle assicurazioni sulla vita, azione che costituisce il fondamento precipuo delle cessioni legali.

Sempre sullo stesso argomento, con l'articolo 2 si è inteso procedere ad una lieve modifica dell'articolo 24 del testo unico, sostituendo alla dizione « spese di incasso » quella più rispondente di « spese ricorrenti », che comprendono oltre alle spese di incasso anche quelle di gestione.

Inoltre si è ritenuto necessario, in relazione all'aumento generale di dette spese ricorrenti, che venga effettuato un ritocco dell'aliquota di rimborso alle imprese, portandola dall'8 per cento al 10 per cento.

Con l'articolo 3 del disegno di legge l'Istituto nazionale delle assicurazioni viene autorizzato a stipulare una convenzione con il Commissario liquidatore della Compagnia mediterranea da approvarsi dai Ministeri che hanno la vigilanza sugli enti interessati per assumere integralmente gli impegni del portafoglio vita della predetta Compagnia.

L'articolo 83 e seguenti del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, stabilisce il trasferimento all'Istituto nazionale delle assicurazioni dei contratti del portafoglio vita e delle relative attività di copertura delle riserve matematiche per le società poste in liquidazione coatta.

La procedura prevista dal Regolamento di attuazione approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, non consente, per le esigenze connesse con le operazioni liquidatorie, il sollecito ed integrale pagamento degli impegni che man mano giungono a scadenza. Tale è il caso degli assicurati sulla vita della Compagnia Mediterranea di assicurazioni, posta in liquidazione coatta con decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1964, n. 788, per i quali l'INA, in attesa di conoscere l'effettiva quota di riparto ad essi attribuibile sulle riserve matematiche relative ai detti contratti, sulle cauzioni e sulle altre disponibilità patrimoniali, provvede unicamente nei limiti delle cessioni legali (40 per cento).

Ad evitare tale stato di disagio, lo stesso Istituto, nel quadro delle proprie finalità istituzionali, ha deliberato di intervenire in favore degli assicurati vita della Compagnia Mediterranea, assumendo integralmente gli impegni assicurativi di detta Società.

La Sezione di controllo della Corte dei conti ha ritenuto di dover rilevare una violazione delle citate norme che prevedono i termini e le modalità del trasferimento e della liquidazione dei contratti che giungono a scadenza, richiamandosi a tale proposito ad altro caso di liquidazione coatta avvenuto nel 1936 e per il quale fu provvedu-

to con apposita disposizione di legge, nei sensi sopra esposti.

Tenuto conto della particolare funzione che l'Istituto svolge nel mercato assicurativo e del contenuto sociale e previdenziale delle assicurazioni sulla vita, per le quali non possono venire deluse le legittime aspettative degli assicurati, si ritiene di dover accogliere le indicazioni dell'Organo di controllo e a tal fine si dispone con l'articolo 3, prevedendo anche, in considerazione della natura onerosa dell'atto di trasferimento del portafoglio vita, che l'operazione sia soggetta alla tassa fissa di registro e ipotecaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 23 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, è sostituito dal seguente:

« Le imprese nazionali ed estere, che esercitano nel territorio della Repubblica l'assicurazione sulla vita ai sensi del presente testo unico, sono obbligate a cedere all'Istituto nazionale delle assicurazioni una quota parte pari al dieci per cento di ciascun rischio assunto per le operazioni che costituiscono il portafoglio italiano.

Restano invariate le quote di cessione sui rischi assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Il secondo comma dell'articolo 23 è abrogato.

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 24 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« La cessione di cui all'articolo precedente viene fatta verso una corrispondente aliquota del premio risultante dalla polizza di

assicurazione, depurato della quota parte di spese di acquisizione, in misura non superiore all'ottanta per cento del premio del primo anno, col limite massimo del quattro per cento del capitale assicurato. Negli anni successivi al primo l'aliquota del premio da corrispondere dalle imprese private all'Istituto sarà decurtata delle spese ricorrenti, in misura pari al dieci per cento del premio annuo ».

Il secondo comma dell'articolo 24 è abrogato.

Art. 3.

Per il trasferimento dei contratti che costituiscono il portafoglio vita della Compagnia Mediterranea di Assicurazioni, in liquidazione coatta, da effettuare ai sensi dell'articolo 83 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, l'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato a stipulare con il Commissario liquidatore una apposita convenzione, da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, assumendo integralmente gli impegni assicurativi della Società stessa verso gli aventi diritto delle singole polizze, anche per la parte che non risultasse garantita dalle attività destinate a copertura delle riserve matematiche e delle cauzioni nonchè dalle altre disponibilità patrimoniali della predetta Compagnia.

La convenzione di cui al comma precedente e gli atti necessari per la sua esecuzione sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecarie nella misura fissa di lire 10.000.